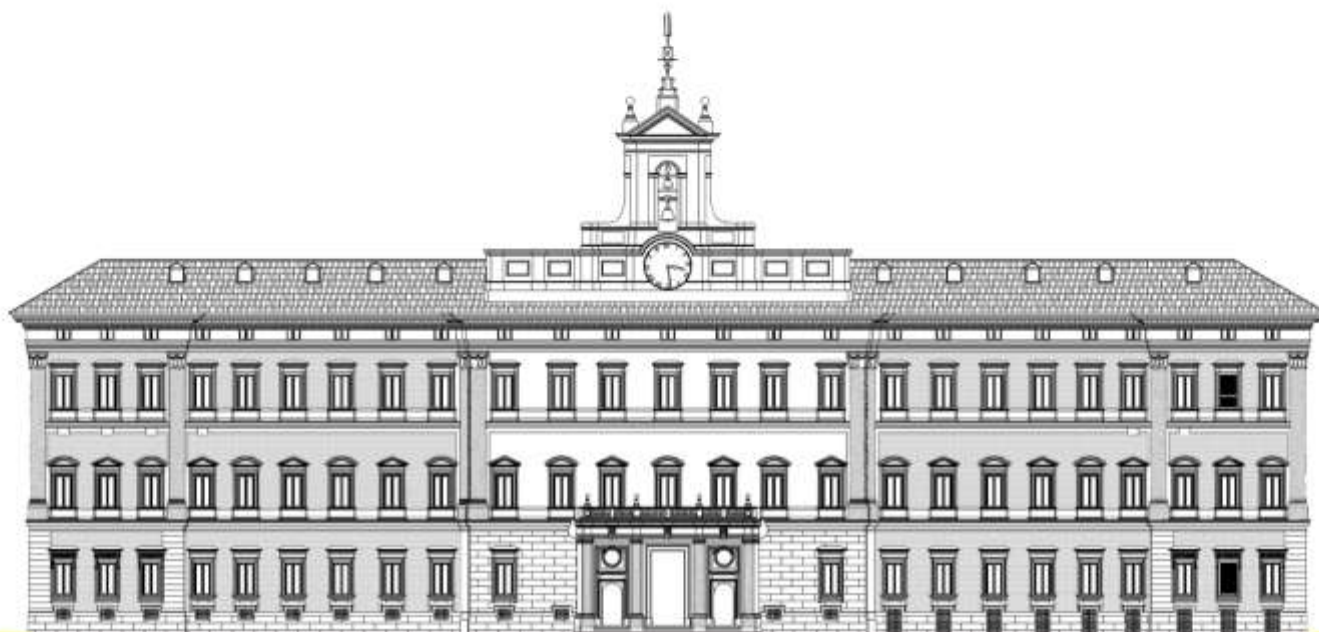




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1680

Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione

N. 85 – 3 aprile 2019



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1680

Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione
internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla
sede dell'organizzazione

N. 85 – 3 aprile 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

 066760-2174 / 066760-9455 –  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

 066760-3545 / 066760-3685 –  com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONII	- 4 -
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO) RELATIVO ALLA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE, FATTO A ROMA IL 14 GIUGNO 2017.....	- 4 -
ARTICOLO 3	- 6 -
COPERTURA FINANZIARIA	- 6 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1680
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relatrice per la	Suriano
Commissione di merito:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	III Commissione

PREMESSA

La proposta di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.

Il provvedimento ripropone, sia pure parzialmente, il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera in prima lettura (C 4609), il cui *iter* non è stato concluso a causa dello scioglimento delle Camere.

Nella presente legislatura, nel corso dell'esame presso il Senato (S 960) il Governo ha presentato una relazione tecnica¹, della quale si dà conto nel presente dossier.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi che presentano profili di carattere finanziario.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

<i>(euro)</i>	
Oneri complessivi	a decorrere dal 2019
Art. 3, comma 1, disegno di legge di ratifica – oneri valutati	326.071
Totale	326.071

¹ Seduta Commissione Bilancio del 13 febbraio 2019.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017

Le norme dell'Accordo dettano, in primo luogo, disposizioni concernenti la sede dell'organizzazione, prevedendo che il Governo si adoperi per assicurare che l'Organizzazione sia in grado di stabilire la sua sede centrale in luogo idoneo, sicuro e dotato di idonei servizi (sezioni 2, 4 e 5).

È stabilita l'inviolabilità della sede dell'Organizzazione, degli archivi e dei suoi beni (sezioni 3 e 6).

Si prevede che l'Organizzazione, le sue proprietà, i redditi ed i suoi beni² saranno esentati, nell'ambito delle attività istituzionali, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. Sempre nello svolgimento di attività istituzionali, è prevista anche l'esenzione dall'IVA limitatamente agli acquisti rilevanti, come definiti ai sensi delle norme in esame. Si prevede anche, a determinate condizioni, l'esenzione da imposte di consumo, accise, diritti doganali (sezioni 12 e 13).

Non sono soggette a controllo le operazioni finanziarie poste in essere dall'Organizzazione (sezione 14).

Si prevede che il personale dell'Organizzazione sia assicurato per quanto concerne l'assistenza sanitaria (che deve coprire anche i familiari a carico) e la previdenza e che le prestazioni erogate dal SSN siano integralmente rimborsate dall'ente assicurativo scelto dall'Organizzazione (sezione 15).

Anche i rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo e i membri del Consiglio Consultivo dell'organizzazione, nell'espletamento delle loro funzioni, nonché il personale dell'Organizzazione godranno di privilegi tra i quali l'inviolabilità personale, l'immunità giurisdizionale e l'esenzione, nella misura possibile, da tributi e imposte personali; alcune esenzioni a carattere fiscale non trovano applicazione per i predetti soggetti se cittadini italiani o residenti permanenti in Italia (sezioni 17-21). Si specifica che i privilegi stabiliti negli articoli da 13 a 15, corrispondenti alle sezioni 17-21, sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non dei singoli (sezione 25).

È stabilito che le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo saranno risolte attraverso un negoziato tra le parti (sezione 26).

² Come definiti dall'articolo 1, sezione 1, lettera f).

La relazione tecnica rammenta che l'Italia assicura dal 2000 un contributo annuale *ex lege* pari a circa 1.033.000 euro, mentre i contributi volontari, dopo una drastica riduzione nel 2009, hanno registrato un progressivo incremento, come di seguito indicato.

(milioni di euro)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1,2	0,2	0,2	0,2	--	0,2	0,5	1,4	2,0	3,0	3,0

L'Accordo prende le mosse dall'opportunità di aggiornare un testo da ultimo modificato nel 1993, prevedendo la sua integrale riscrittura. La relazione tecnica evidenzia che il nuovo testo è identico a quello vigente ad eccezione della mutata denominazione dell'Organizzazione, del suo assetto istituzionale e delle sezioni 21 e 22.

Tali sezioni riguardano i privilegi, le immunità e le esenzioni fiscali riconosciute al personale dell'Organizzazione.

La relazione tecnica afferma che per scongiurare il ventilato trasferimento di IDLO nei Paesi Bassi, l'Organizzazione ha espresso forte interesse a ottenere condizioni analoghe a quelle concesse dai Paesi Bassi con riferimento all'esenzione dalla tassazione diretta su emolumenti e indennità percepiti anche dal personale italiano): ciò ha determinato la revisione dell'articolo 15, sezione 21, lettera e).

La RT afferma che, secondo i dati forniti da IDLO, il personale italiano attualmente impiegato è pari a 16 unità, ai quali vanno aggiunti 2 funzionari stranieri che sono residenti permanenti in Italia, per un totale di 18 persone. In apposita tabella allegata alla relazione tecnica si elencano le retribuzioni percepite da tale personale.

La relazione tecnica evidenzia che l'entrata in vigore dell'Accordo di sede, a seguito di ratifica parlamentare, comporterà maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alla luce degli ultimi dati disponibili forniti dall'IDLO, in relazione al trattamento economico e alla consistenza del personale interessato all'esenzione, la stima dell'impatto in termini di minore gettito per l'erario si sostanzia in una spesa annua valutata in 296.071 euro, pari all'integrazione corrisposta dall'Organismo ai funzionari italiani o residenti in Italia per compensare le imposte da questi versate all'Erario italiano.

Per quanto concerne le esenzioni previste dall'articolo 15, sezione 22, lettera b) – che riconosce ai vertici amministrativi dell'Organizzazione e ai loro familiari, se non cittadini e non residenti, i privilegi, le immunità e le facilitazioni riconosciuti al personale diplomatico di rango equiparato – la relazione tecnica, sulla base dei dati relativi alle richieste di esenzione pervenute negli ultimi anni dal personale dell'IDLO accreditato in Italia, stima minori entrate per l'erario pari a 30.000 euro annui. In particolare, le voci prese in considerazione sono state le accise, l'IVA e i dazi sul carburante (60 per cento), la tassa di possesso automobilistica (12 per cento), l'IVA sull'acquisto di autovettura (12 per cento), l'IVA su beni e servizi (16 per cento).

Pertanto, l'**onere complessivo** derivante dall'Accordo è valutato in complessivi **326.071 euro annui** a decorrere dal 2019.

Al riguardo, in merito alle esenzioni previste dall'articolo 15, sezione 22, lett. b), si osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi di dettaglio utili per la verifica dell'onere, indicato complessivamente in misura pari a 30.000 euro annui; tale ammontare corrisponde a quello indicato nella analoga proposta di legge presentata nel corso della XVII legislatura.

Si segnala infatti che, in riferimento alla predetta disposizione (AC 4609 della XVII legislatura), la relazione tecnica aveva stimato – sulla base delle minori entrate riferite alle richieste presentate dal personale nel 2014 – un onere pari a 3.000 euro per ciascun funzionario beneficiario (totale 30.000 euro).

In proposito andrebbe in primo luogo chiarito se il numero dei beneficiari (vertici amministrativi e loro familiari, se non cittadini e non residenti) corrisponde a quello già indicato nella relazione tecnica riferita alla precedente proposta di legge (n. 10 soggetti). Inoltre andrebbero acquisiti chiarimenti in merito al livello medio annuo di risparmio, a titolo di IVA e accise, ipotizzato per ciascun funzionario.

Tale parametro, nella RT riferita al progetto di legge della precedente legislatura, era stimato pari a 3.000 euro per ciascun funzionario: non venivano peraltro forniti gli elementi e le ipotesi sottostanti tale stima.

Sarebbero inoltre utili indicazioni in merito ai criteri di determinazione delle aliquote d'imposta considerate dalla relazione tecnica (con particolare riguardo all'aliquota IVA del 12% per l'acquisto di autovetture e del 16% per l'acquisto di beni e servizi).

Nulla da osservare infine per quanto concerne le agevolazioni fiscali riconosciute all'IDLO in quanto le stesse sono già previste, a normativa vigente, dall'Accordo di sede firmato il 28 marzo 1992 e ratificato con la legge n. 638/1994.

Articolo 3

Copertura finanziaria

In merito ai profili di copertura, si osserva che l'articolo 3, comma 2, fa fronte all'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 326.071 euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.